X.

TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1882

Presidenza del Presidente TECCHIO.

Sommario. — Presentaziane dei seguenti disegni di legge: 1º Disposizioni sul giuramento dei Deputati; 2º Esercizio provvisorio degli stati di prima previsione dell'entrata e delle spese per l'esercizio 1883; 3º Trattato di commercio col Belgio; 4º Leva di mare per l'anno 1883 - Interrogazione del Senatore Pantaleoni al Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno. e risposta del Ministro — Proposta del Senatore De Filippo circa l'ordine dei lavori del Senato - Dichiarazione del Presidente del Consiglio - Proposta del Senatore Tornielli -Osservazioni del Senatore Pantaleoni — Approvazione della proposta del Senatore De Filippo - Altra proposta sullo siesso argomento del Senatore Brioschi, approvata - Giuramento del Senatore Riberi - Sorteggio della Deputazione per gli omaggi alle LL. MM. il primo dell'anno, e di quella incaricata di assistere alla commemorazione funebre al Pantheon in onore di Vittorio Emanuele II — Discussione del progetto di legge per disposizioni a favore dei contribuenti dell'imposta sui terreni danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1882 nelle provincie lombardo-venete - Parlano i Senatori Zini, Finali, Relatore, Gadda, Saracco, il Ministro delle Finanze e il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno — Approvazione degli articoli del progetto - Approvazione senza discussione dello schema di legge per la proroga di termine pel compimento delle operazioni affidate agli arbitri silani in esecuzione della legge 25 maggio 1876 — Votazione dei progetti di legge approvati nella seduta attuale e nell'antecedente — Risultato della votazione — Aggiornamento delle sedute al dì 28 corrente.

La seduta è aperta alle ore 2 e 25.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e i Ministri delle Finanze, di Agricoltura, Industria e Commercio, dei Lavori Pubblici, della Marina e della Guerra.

Il Senatore, Segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presentazione di quattro progetti di legge.

PRESIDENTE. Il signor Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, ha facoltà di parlare. DEPRETIS, Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, approvato ieri dall'altra Camera, contenente disposizioni sul giuramento dei Deputati prescritto dall'art. 49 dello Statuto: e mi permetto di pregare il Senato a volerne deliberare la discussione d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

Il signor Ministro ha fatto istanza che questo progetto sia discusso d'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza è decretata.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio a tutto marzo 1883 degli stati di prima previsione dell'entrata e delle spese per detto esercizio 1883.

Prego il Senato a volerlo dichiarare d'urgenza ed a commetterne l'esame alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

Il signor Ministro fa istanza che questo progetto sia dichiarato d'urgenza. Se non v'è opposizione, l'urgenza s'intenderà decretata.

Questo progetto sarà trasmesso, secondo il regolamento, alla Commissione permanente di finanza.

La parola spetta all'onorevole signor Ministro di Agricoltura e Commercio.

BERTI, Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato il Trattato concluso tra il Belgio e l'Italia. Anch'io pregherei il Senato a volerlo dichiarare d'urgenza.

Presento anche in nome del Collega della Marina il progetto di legge sulla leva della gente di mare per l'anno 1883. Chiedo anche per questo progetto la discussione d'urgenza, poichè esso deve andare in esecuzione col primo gennaio prossimo.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questi due progetti di legge, il secondo dei quali è da lui presentato a nome del Ministro della Marina. Questi progetti saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Il signor Ministro ha fatto istanza perchè questi due progetti siano dichiarati d'urgenza. Se non vi è opposizione, l'urgenza s'intende decretata.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Mi felicito di vedere assistere a questa seduta l'onorevole Presidente del Consiglio; e come ebbi l'onore di presentare al Senato un'interpellanza per lo stesso Presidente del Consiglio, così gli sarei ben tenuto se volesse dirmi quale è la sua intenzione in proposito e quando potrà egli darmi ascolto, poichè, trattandosi di quistione di molta

importanza, desidererei che potesse fissarla il più presto possibile e, già s'intende, senza nuocere ad altri affari più urgenti.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno. L'onorevole Senatore Pantaleoni ha presentato al Senato, durante la mia malattia, una domanda d'interpellanza sopra un argomento importantissimo, quello dell'emigrazione. Io non solo acconsento, ma desidero di rispondere all'onorevole Senatore Pantaleoni; però, se egli crede, direi di iscrivere questa sua interpellanza all'ordine del giorno, quando il Senato riprenderà le sue tornate, dopo le prossime vacanze, perchè mi pare che questo argomento non potrebbe trovare sede opportuna nè in questa seduta, nè nelle sedute prossime, nelle quali il Senato dovrà esaminare proposte di legge urgenti.

Io però me ne rimetto allo stesso onorevole Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Ringrazio anzitutto l'onorevole Ministro della cortese risposta, e riconosco giusto che prima d'ogni altra cosa debbano passare gli affari più gravi, come già
notai. Inoltre mi rimetto alla convenienza dei
Colleghi del Senato; pertanto non ho difficolta
ad adattarmi a rimettere la mia interpellanza
alla ripresa dei lavori nel mese di gennaio.

In questa circostanza, se l'onorevole Presidente del Consiglio me lo permettesse, vorrei chiamare la sua attenzione sopra un fatto assai grave, perchè per necessità si riattacca all'esercizio di tutte le nostre attribuzioni, ed è la possibile ripartizione del tempo o del modo fra l'azione indispensabile, naturalmente, della Camera dei Deputati, e l'azione, che credo non meno indispensabile, del Senato. In tutti i paesi costituzionali - meno la Grecia, perchè ha una sola Assemblea - si verifica questa difficoltà, che, trovandosi un Ministero solo di fronte a due poteri legislativi che esigono entrambi più o meno la presenza dei Ministri, sorge quindi un imbarazzo nell'esercizio degli affari. A ciò si è invero pensato di trovare qualche temperamento.

Citerò l'esempio dell'Inghilterra, perchè è il

sessione del 1882 — discussioni — tornata del 23 dicembre 1882

paese che può servir meglio di modello in fatto di istituzioni costituzionali.

In Inghilterra è anche più difficile il problema, perchè i Ministri non hanno accesso che a quel dato ramo del Parlamento al quale appartengono, e nondimeno le funzioni si eseguiscono egualmente e senza difficoltà.

Presso di noi pertanto dovrebbe essere minore la difficoltà: nondimeno è più grave per un'altra particolarità. In Inghilterra la Camera dei Pari non siede che nelle ore pomeridiane, dall'una fino alle sei, tutt'al più, mentre la Camera dei Deputati siede sempre nelle ore notturne, meno circostanze straordinarie. Quindi il Ministro od i Ministri, se potessero avere a che fare con ambedue (il che là non può succedere), potrebbero senza difficoltà accedere all'una o all'altra Aula se fosse loro permesso.

Questo è uno dei temperamenti sui quali so che altra volta si cercò fra noi una soluzione; la cosa non parve per altro fosse molto fattibile per le nostre abitudini. Vi sarebbe pure un altro temperamento, ed è quello che in gran parte vige in Inghilterra. Vi sono dei Ministri che sono i leaders - così chiamati - gli organi di corrispondenza tra il ramo del Parlamento ed il Ministero, i leaders della Camera dei Deputati e la Camera dei Lords, dove sempre è tale il Ministro di Grazia e Giustizia, che è nello stesso tempo il Presidente della Camera Alta, e si tiene pronto a rispondere a qualunque questione.

Anche da noi in altri tempi si è spesso adoprato questo temperamento. Nei primi tre anni che ho avuto l'onore di sedere in quest'Aula, era quasi sempre - meno i casi straordinari ed i casi specifici di un particolare Ministero - il Ministro Guardasigilli, che dava tutte le spiegazioni, ed era a ciò specialmente incaricato da qualcuno degli altri Colleghi che si trovasse occupato nell'altro ramo del Parlamento.

Vi è un terzo temperamento altresì che è comune in Inghilterra, ove il Governo si ordina e funziona sempre in modo che ogni Ministero ha due rappresentanti, il Ministro ed il Segretario generale, che prendono però colà altri nomi.

Ora, in Inghilterra avviene che quasi sempre uno dei due appartiene all'Alta Camera, e l'altro alla Bassa.

In questo modo lord Granville, che adesso

siede tra i Pari, ha per riscontro sir Charles Dilke, il quale ha potuto attendere a tutti i dibattimenti frequentissimi ed alle interrogazioni quasi giornaliere nel ramo inferiore del Parlamento a proposito in quest'anno degli affari di Egitto. Presso di noi vi è poi anche una quarta soluzione, la quale ci è offerta dal nostro Statuto, ed è che in ogni caso il Ministro ha la facoltà di deputare un Commissario regio, ossia qualcuno che lo surroghi in una particolare questione.

Ciò naturalmente non dico a proposito della mia interpellanza, che era specifica pel Presidente del Consiglio, e la quale può avere d'altronde una certa qual sosta pel suo sviluppo; ma lo dico soprattutto per l'azione e funzione giornaliera del Parlamento. Non voglio su ciò diffondermi, essendo cosa che l'onorevole Presidente del Consiglio e tutti conoscono molto meglio di me, e cioè che l'azione nostra è ad ogni momento interrotta, e spesso anche impedita a più riprese.

Da ciò ne consegue che una parte degli onorevoli Senatori, non avendo occasione di risiedere qui in Roma, sono realmente obbligati a corse replicate che qualche volta male si adattano con le esigenze della loro salute o dei loro affari.

Vorrei adunque pregare l'onor. Presidente del Consiglio a voler meditare tranquillamente da sè, se pure non ha già in pronto una soluzione, su questi od altri partiti che gli paressero migliori onde attivare anche l'esercizio delle funzioni di questo ramo del Parlamento italiano così indispensabile alla incolumità delle istituzioni.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. In quanto a me avrei voluto che si potessero immediatamente convocare gli Uffici per studiare le leggi, le quali sono state presentate d'urgenza; ma mi limito solamente a pregare l'onorevolissimo Presidente del Senato di consentire che almeno la Commissione permanente di finanza sia convocata per esaminare il progetto di legge sull'esercizio provvisorio del bilancio delle entrate e delle spese e vedere se sia possibile di poterlo, seduta stante, discutere e votare.

Non è necessità che io dica le ragioni che mi spingono a fare questa proposta; ciascun

Senatore le vede da sè; siamo alla fine dell'anno, e quanto più voteremo presto l'esercizio del bilancio per tre mesi, tanto meglio adopreremo, ed io credo sarebbe una cosa molto facile il farlo oggi stesso, inquantochè oramai è ritenuto che questo sia un provvedimento tutto amministrativo, il quale non implica alcuna quistione politica.

PRESIDENTE. Il signor Presidente del Consiglio ha la parola.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno. Io riconosco la ragionevolezza delle osservazioni fatte dall'onorev. Senatore Pantaleoni, e mi affretto a dichiarare, che il Governo comprende essere suo dovere di studiare un modo col quale i due rami del Parlamento possano - senza interruzione, per quanto è possibile, e per quanto lo consentono le nostre condizioni, che sono diverse dalle condizioni di altri paesi - compiere il loro lavoro legislativo e di riscontro sugli atti dell'Amministrazione.

Ma, per verità, di soluzioni pronte io non ne vedrei altra che una, quella cioè, che il Ministero curi di ripartire il lavoro legislativo, secondo la sua diversa natura, fra i due rami del Parlamento.

Sonvi materie che lo Statuto vuole siano assoggettate anzitutto alla Camera elettiva, e queste sono fuori di discussione; altre ve ne sono, le quali, per altre ragioni, devono pure essere primieramente assoggettate alla Camera dei Deputati; ve ne sono poi diverse invece, che, non solo si possono, ma conviene siano in primo luogo sottomesse all'esame ed al giudizio del Senato

Io assicuro l'onorevole Pantaleoni che mi preoccupo di questa, che è la sola soluzione pratica possibile che adesso mi si presenti; e che anzi, quando saranno ripresi i lavori parlamentari, presenterò al Senato qualche disegno di legge di non lieve importanza, intorno all'ordinamento dell'Amministrazione Centrale dello Stato.

Oltre di ciò inviterò pure alcuni dei miei Colleghi a fare lo stesso, per quelle materie sulle quali mi pare sia conveniente chiedere prima l'esame e il voto del Senato.

Riguardo alla proposta dell'onorevole De Filippo, io me ne rimetto al Senato; mi sia le-

cito però osservare che anche gli altri progetti sono di urgenza grandissima.

Non voglio entrare in particolari; ciascuno li potrà apprezzare da sè; ma certo occorre che prima che l'anno finisca, questi disegni di legge siano sottoposti alle deliberazioni del Senato, ed il Senato esprima su di essi il suo voto.

Senatore TORNIELLI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORNIELLI. Certamente se la Commissione di finanza si riunisce durante la seduta, noi potremo forse votare nella seduta stessa l'esercizio provvisorio del bilancio.

Però vi sono altre leggi le quali debbono pure esser votate prima della fine dell'anno, e, a mio parere, credo che sarebbe miglior partito fare insieme tutte le votazioni, in modo che quando avremo potuto discutere e la legge relativa al Trattato di commercio col Belgio e quelle altre che sono state testè presentate e riconosciute d'urgenza — si voti il progetto di esercizio provvisorio ed unitamente ad esso le leggi suddette.

Quindi io proporrei che, esaurito l'ordine del giorno e sciolta la seduta pubblica di oggi, i signori Senatori si riunissero negli Uffizi, e nominassero i Commissari affinchè fra le feste di Natale e la fine dell'anno si potessero tenere una o due sedute per discutere, con quella calma che è necessaria, leggi che sono abbastanza importanti.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Dovrei fare un'osservazione alla proposta fatta testè dall'onorevole mio amico Senatore Tornielli.

Non basta che le leggi siano presentate, bisogna che esse siano stampate affinchè tutti ne possano prendere cognizione.

Non parlo di quella legge importante che tutti noi conosciamo e che approveremo, ma parlo del Trattato di commercio col Belgio e degli altri progetti di legge i quali è necessario certo che siano precedentemente stampati e distribuiti, giacchè a seconda del nostro regolamento i progetti di legge dovrebbero esserci comunicati almeno 24 ore prima di essere discussi.

So che su questo particolare si può passar sopra, ed io sarei pronto a farlo e ad accettare il consiglio altresì dell'onorevole Senatore

De Filippo; a questo sarei disposto qualora si trattasse di una sola legge, tanto più che in tal modo ci leveremmo l'imbarazzo di doverci riunire di nuovo. Ma siccome i progetti di legge sono diversi e debbono ancora essere stampati, non vedo veramente che il guadagno di 24 ore ci possa essere molto utile se non dispensa i nostri Colleghi che hanno le famiglie lontane da un duplice viaggio.

Detto questo, io debbo dichiarare che del resto sono a disposizione del Senato per qualsiasi decisione, tanto più che a me residente a Roma non reca incomodo qualsiasi che le sedute si tengano od uno od altro giorno.

PRESIDENTE. Il Trattato di commercio col Belgio è già stampato e sarà or ora distribuito.

Quanto al progetto di legge testè presentato circa il giuramento, per verità esso è tanto notorio che non sarebbe da temersi alcun impedimento ad esaminarlo negli Uffici quand'anche non fosse stampato prima della loro riunione. Nondimeno vengo assicurato che la stampa si è già compiuta e che sarà subito distribuito negli Uffici.

Il Senatore De-Filippo insiste sulla sua proposta?

Senatore DE FILIPPO. Insisto, ma con ciò non intendo di oppormi alle proposte fatte dai miei onorevoli Colleghi.

Innanzi tutto propongo che sia immediatamente riunita la Commissione di finanza, tanto più che ciò mi pare una cosa molto agevole a farsi, perchè riferisca oggi stesso al Senato sulla legge di esercizio provvisorio.

Inoltre soggiungo che non intendo affatto oppormi a che si riuniscano eziandio gli Uffici; osservo per altro che mi pare molto difficile che oggi stesso si possano discutere e votare le altre leggi proposte d'urgenza. Certamente ciò si dovrà fare prima della fine dell'anno, per esempio, martedì o mercoledì della prossima settimana, giorno che si potrebbe stabilire fino da ora, non essendo sperabile che domani il Senato si trovi in numero.

Insisto quindi sulla mia domanda che la Commissione si riunisca immediatamente e riferisca seduta stante al Senato, tanto più che abbiamo moltissimi esempî nei quali non si è neppure stampata la Relazione della Commissione permanente di finanza; in tali casi la Relazione invece è stata letta manoscritta, ed

il Senato ha votato. Il caso sarebbe identico; spero che il Senato non si opporrà alla proposta che ho avuto l'onore di fare.

PRESIDENTE. Non essendo, a quanto mi pare, presente il signor presidente della Commissione permanente di finanza, prego il vicepresidente della medesima a voler esprimere la sua opinione in proposito.

Senatore SARACCO. Ringrazio il signor Presidente della sua cortesia, ma naturalmente il vicepresidente della Commissione di finanza deve dichiarare che se ne rimette intieramente al giudizio del Senato.

La Commissione è pronta a raccogliersi immediatamente per esaminare e riferire, possibilmente quest'oggi stesso, sul progetto dell'esercizio provvisorio dei bilanci; ma più di questo io non saprei dire al Senato.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la proposta del Senatore De Filippo, che cioè la Commissione di finanza si convochi immediatamente, affinchè possa, oggi stesso, dopo una breve sospensione della presente seduta, presentare o leggere la sua Relazione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato.

Chi intende di approvare tale proposta, è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Invito dunque la Commissione permanente di finanza a volersi raccogliere immediatamente.

Intanto procederemo all'estrazione a sorte delle due Commissioni che debbono essere elette: l'una per presentare alle LL. MM. i nostri omaggi ed augurî nel primo giorno dell'anno; l'altra per assistere ai funerali che saranno celebrati nel 16 gennaio al Pantheon in memoria del Gran Re Vittorio Emanuele.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze. Io prego il Senato di voler considerare che oltre alla autorizzazione dell'esercizio provvisorio, vi sono altre proposte di legge che hanno una scadenza fatale col 31 dicembre di quest'anno, e cioè la legge di approvazione del Trattato di commercio col Belgio, e la legge per la leva marittima.

E vi è poi una legge che ha un'urgenza di

altra natura, quella cioè concernente il giuramento politico dei Deputati; ond'è che mi parrebbe conveniente che il Senato volesse anche deliberare di tener seduta domani od in un giorno immediatamente dopo il Natale per la discussione o la votazione di questi altri progetti di legge che non sono meno urgenti di quello dell'esercizio provvisorio.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. In aggiunta alla proposta fatta dall'onorevole De Filippo, io farei quest'altra, e cioè che, dopo aver oggi votato, almeno per alzata e seduta, l'esercizio provvisorio, il Senato si radunasse negli Uffici ad esaminare le altre leggi che furono presentate dal Goveno, e poi il nostro Presidente indicasse una seduta, per esempio per il giorno 28, in modo che in quei due o tre giorni successivi, si possano discutere e approvare quest'altre leggi.

PRESIDENTE. Quanto alla convocazione degli Uffici, ho già disposto perchè vengano convocati subito appena finita la seduta di oggi.

Del resto, le nuove leggi che sono state proposte è urgente che sieno discusse entro l'anno ch'è prossimo al termine. E perciò interrogo il Senato se intenda di stabilire una seduta pubblica pel giorno 27.

Voci. È troppo presto.

PRESIDENTE. Se gli uni stimano che il 27 sia troppo presto, altri possono credere che il 28 o il 29 sia troppo tardi. Adunque facciasi una proposta precisa.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Scusi, signor Presidente; io aveva proposto che si tenesse seduta il giorno 28, perchè mi pare che i quattro giorni che rimangono siano più che sufficienti per la discussione di questi progetti di legge, e nello stesso tempo questo giorno non è così vicino alle feste natalizie, nelle quali ognuno desidera di essere in famiglia.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Brioschi propone che la nuova seduta sia indetta per il giorno 28 del corrente mese. Chi intende di approvare questa proposta è pregato di sorgere.

(Approvato).

Giuramento del nuovo Senatore Riberi.

PRESIDENTE. Mi viene riferito che nelle sale del Senato è presente il signor avvocato commendatore Spirito Riberi, nuovo Senatore del Regno. Prego quindi i signori Senatori Borelli e Chiavarina di volerlo introdurre nell'Aula.

(Il Senatore Riberi è introdotto nell'Aula).

PRESIDENTE. I titoli per la nomina a Senatore del signor comm. Spirito Riberi furono convalidati in altra delle nostre tornate. Lo invito pertanto a prestare giuramento secondo la formula che leggo.

(Il signor comm. Spirito Riberi presta giuramento secondo la formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Spirito Riberi del prestato giuramento, e lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Ora si procede all'estrazione dei nomi di 9 Senatori che insieme all'Ufficio di Presidenza avranno l'onore di porgere gli omaggi e gli augurî del Senato, pel nuovo anno, alle LL. MM. il Re e la Regina.

(Il Presidente fa il sorteggio).

PRESIDENTE. I Senatori che insieme all'Ufficio di Presidenza interverranno al Quirinale il primo dell'anno sono i signori: Pantaleoni, Zini, Sacchi Vittorio, Majorana-Calatabiano, Mauri, Bertolè-Viale, Saracco, Astengo, Corsi Luigi.

Ora estraggo a sorte i nomi di 9 Senatori che insieme all'Ufficio di Presidenza assisteranno il 16 gennaio alla funebre funzione nel Pantheon.

(Il Presidente fa il sorteggio).

PRESIDENTE. I Senatori che coll'Ufficio di Presidenza interverranno il 16 gennaio nel Pantheon agli ossequi funebri pel Re Vittorio Emanuele, sono i signori: Cipriani Emilio, Ghivizzani, De Falco, Rosa, Sacchi Vittorio, Borsani, Sacchi Gaetano, Duchoquè, Colocci.

Il Senato ha già udito dal dispaccio di S. E. il Ministro dell'Interno, che quegli altri nostri Colleghi i quali volessero aggiungersi alla Deputazione senatoriale nel giorno 16 gennaio sono invitati a darne il preavviso affinche vengano loro spedite le lettere d'accesso ai posti riservati.

Ripresa della discussione del progetto di legge n. 12.

Senatore ALFIERI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Essendovi all'ordine del giorno una legge di cui fu incominciata già ieri la discussione, credo che potremmo profittare di questo tempo, in cui attendiamo la Relazione della Commissione permanente di finanza, per continuare quella discussione.

Quindi faccio la proposta che si riprenda in questo frattempo la discussione incominciata ieri sulla legge d'urgenza, posta all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Alfieri propone che mentre la Commissione permanente di finanza prepara la Relazione sul progetto relativo all'esercizio provvisorio del bilancio, si ripigli la discussione ieri cominciata intorno al disegno di legge relativo alle disposizioni a favore dei contribuenti della imposta sui terreni danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1882 nelle provincie venete e lombarde.

Essendo presente il signor Senatore Finali, Relatore per quel disegno di legge, se nessuno muove obbiezioni alla proposta del signor Senatore Alfieri, si ripiglia la discussione ieri interrotta.

La parola spetta al signor Senatore Zini.

Senatore ZINI. Mi duole di dover intrattenere il Senato, a cagione di un dubbio che già sollevai altra volta in occasione di presentazione di una legge consimile a questa.

Il dubbio parve allora sotto un certo punto di vista risoluto; ma poi, a mio avviso, si presentò di nuovo sott'altra forma, sicchè avrebbe bisogno di una soluzione più precisa.

Il Senato rammenta che nell'occasione della presentazione di una legge per sospendere la riscossione delle imposte dirette in qualche provincia per gravi disastri danneggiata, fu sollevato appunto il dubbio: se la sovraimposta comunale o provinciale seguisse la sorte dell'imposta; vale a dire se, sospesa la riscossione della imposta per parte dello Stato, anche le provincie e i comuni dovessero sospendere la riscossione della sovraimposta.

Questo dubbio fu anzi da me sollevato sul fondamento, di che la giurisprudenza amministrativa si era pronunziata nel senso, che la sovra-

imposta non fosse che un accessorio dell'imposta, e che quando quella con un provvedimento di legge fosse sospesa, anche la sovraimposta dovesse correre la stessa sorte. Senonchè, dopo una discussione abbastanza ampia sopra la questione, se ben ricordo, la giurisprudenza parlamentare, come la governativa, vennero nell'opposta sentenza; vale a dire che la sovraimposta stesse da sè, indipendentemente dai provvedimenti presi dallo Stato rispetto alla imposta. Ed era razionale l'argomento che se ne dava (e ricordo di averlo ben presentito) perchè si diceva che provincie e comuni avendo carico di spese obbligatorie, non era logico nè giusto che si privassero della loro maggiore entrata; anzi che alcune si privassero di quello che forma esclusivamente il solo mezzo per far fronte alle spese obbligatorie.

Ora mi pare che il dubbio risorga, ma in senso inverso; se si intende che, sospesa l'esazione dell'imposta per parte dello Stato, sia poi in facoltà delle provincie e dei comuni, che si trovano in quelle condizioni per le quali lo Stato usa loro questa agevolezza, di sospendere esse pure la riscossione della sovraimposta.

In effetto, il progetto di legge che ci sta dinanzi, sembra manifesto movere da questa presunzione di diritto. Tanto che l'egregio Relatore, l'onorevole mio amico Finali, concludendo nella sua Relazione e dando ragione del perchè non si sia parlato della sovraimposta, esce in queste parole:

« Ma parve e pare che sia da rispettare la autonomia di quegli enti ai quali lo Stato, se non fa precetto coattivo, dà quello morale dell'esempio, e le necessità peculiari in cui possano trovarsi; d'altra parte parve e pare non sia da dubitare che lo spettacolo di mali presenti, sia per essere non meno efficace del pensiero dei lontani, e che il vincolo della solidarietà nell'infortunio sia sentito nel comune e nella provincia anche più fortemente che nello Stato, ecc. »

In sostanza, l'onorevole Relatore della Commissione permanente di finanza, conforta comuni e provincie ad imitare l'esempio dello Stato, preoccupandosi delle condizioni nelle quali si trovano i loro disgraziati contribuenti.

Ora, a mio avviso, questa conclusione riposa sul principio e sulla presunzione che comuni e provincie possano rinunziare temporaneamente

alla riscossione della sovraimposta, e rinviarla a più felice opportunità. Io in verità non saprei consentire in questo concetto. La legge organica, parlando dei comuni, dice all'art. 118:

« Potranno i comuni nel caso d'insufficienza delle rendite nei limiti ed in conformità delle leggi, dare in appalto l'esercizio, ecc., ecc., ed infine, fare sovraimposte alle contribuzioni dirette ».

A primo aspetto si direbbe che la riscossione della sovraimposta fosse facoltativa; ma ciò in effetto non è, almeno in senso assoluto.

È facoltativa se il comune ha altre rendite o mezzi propri, oppure se con le altre tasse indicate nel citato articolo può ricavar tanto da far fronte alle sue spese obbligatorie. Ma quando ciò gli mancasse, è evidente che non solo può, ma deve ricorrere alla sovraimposta sulle contribuzioni dirette.

Io quindi non comprendo come un comune, che si trovi nelle condizioni accennate nella Relazione, potesse accomodarsi del conforto o del consiglio, e valersi del compenso di far da meno per l'esercizio in corso della sovraimposta. E se non lo può il comune tanto meno lo può la provincia.

Nessuno ignora che le provincie ricavano quasi esclusivamente le loro rendite per far fronte alle spese obbligatorie dalla sovraimposta sulle imposte dirette.

Ora l'articolo 173 della stessa legge organica non ha nemmeno il *potrà*, ma pone un imperativo.

« Alle spese provinciali, in caso d'insufficienza delle rendite e delle entrate ordinarie (e nessuno ignora che le provincie in generale rendite per far fronte alle spese obbligatorie non ne hanno), si supplirà coi centesimi addizionali alle imposte dirette e colle altre rendite che saranno dalle leggi consentite ».

Ora, una di queste provincie danneggiate, alle quali tanto provvidamente lo Stato viene in soccorso sospendendo la riscossione della imposta, come potrebbe sospendere la riscossione della sovrimposta, che rappresenta quasi tutta la sua rendita, e come potrebbe altrimenti sostenere poi le spese obbligatorie?

Ieri, prima che s'incominciasse la discussione che fu sospesa, scambiando in via accademica qualche parola in proposito coll'egregio mio amico l'on. Senatore Finali, Relatore dell'Ufficio Centrale ed anche coll'on. signor Ministro delle Finanze, mi venne fatto osservare che qui veramente non si trattava di condonare ma di sospendere la riscossione, per rimandarla a momento più opportuno: sicchè non pareva che fosse proibito ai comuni e alle provincie che si trovassero in queste condizioni di seguire lo Stato in questa via; e che però fosse in loro facoltà di provvedere anche per mezzo straordinario alle spese obbligatorie dell'anno rinviando all'anno venturo la riscossione dell'imposta.

Io credo che sarebbe molto pericoloso questo precedente; l'ammettere cioè, che i comuni e le provincie secondo il loro criterio potessero sospendere la riscossione della sovrimposta. Ma prescindendo dalla ragione di convenienza, io non credo nemmeno che a fronte del testo della legge si possa venire in questa conclusione.

Infatti l'articolo 230 dice: « Che la forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata dai regolamenti generali d'amministrazione. La sovrimposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle provincie e comuni per far fronte alle deficienze del loro bilancio dovrà colpire con eguale proporzione tutte le contribuzioni dirette ».

Non si trova forse scritta una disposizione tassativa, ma dallo spirito e dal complesso delle disposizioni delle nostre leggi organiche, e dalla giurisprudenza amministrativa seguita fin qui, argomento che non sia mai concesso a provincia od a comune, quali sieno le condizioni loro economiche, di sopperire alle spese obbligatorie, non per via delle entrate, ma, per esempio, contraendo un debito, o alienando una sostanza patrimoniale. Per esse è obbligo di provvedere al loro bilancio d'anno in anno per via delle loro entrate e delle tasse, e in ispecial modo della sovrimposta, se le prime fanno difetto o non bastano a far fronte alle spese obbligatorie.

E del resto la sovrimposta, in pratica, è la base fondamentale delle rendite del comune e della provincia.

Quindi, se si voleva che provincie e comuni danneggiati, per riguardo ai contribuenti, potessero sospender la loro riscossione sullo esempio dello Stato, sarebbe stato necessario, come accennai anche altra volta, che nella legge che per conto dello Stato fa facoltà di sospendere la riscossione delle imposte, fosse espressamente

data facoltà ai comuni ed alle provincie di sospendere la riscossione delle sovrimposte. In tal modo si sarebbe veramente raggiunto lo scopo di lasciare libertà d'azione ai comuni ed alle provincie. Ma se per legge speciale ad essi non è data espressamente questa facoltà, credo fermamente che essi siano obbligati a mantenere e riscuotere la sovrimposta.

Pertanto la questione a questo si riduce: se, occorrendo una legge speciale perchè lo Stato abbia facoltà di sospendere la riscossione delle imposte, non occorra per la stessa ragione una disposizione legislativa per autorizzare i comuni e le provincie a sospendere la riscossione della relativa sovrimposta?

A me pare di aver chiarito abbastanza il dubbio, e spero e desidero che possa essere risoluto senza che venga impedita o ritardata la sanzione di una legge, che del resto è tanto provvida e tanto giustamente aspettata.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze. Il dubbio mosso dall'on. Zini è giustificato da alcune parole che leggonsi nella Relazione della Commissione permanente di finanza; dove dicesi essere desiderabile e sperabile che le provincie ed i comuni imitino l'esempio dello Stato accordando ai contribuenti la sospensione anche del pagamento delle sovrimposte.

All'onorevole Zini pare che questo eccitamento alle provincie ed ai comuni non solo possa essere dannoso alle amministrazioni locali, ma non sia neppure conforme alla legge.

Ora, il Ministero ha avuto un concetto preciso e chiaro su questo argomento.

L'onorevole Zini ha rammentato una giurisprudenza antica secondo la quale si riteneva,
conformemente al parere del Consiglio di Stato,
che le sovrimposte comunali e provinciali, come
accessori dell'imposta erariale, dovessero di
questa seguire le sorti, e che perciò, tutte le
volte che la legge sospende la riscossione dell'imposta principale, si dovesse intendere sospesa, de jure, anche la riscossione della sovraimposta. Il Governo però riconobbe, non
ha guari, la necessità di rivenire su questa
massima e ripropose il quesito al Consiglio di
Stato perchè gli parve che quel principio non

fosse conforme alle leggi costitutive delle amministrazioni locali e alla legge regolatrice dell'imposta.

Infatti, non si rispettava abbastanza l'autonomia delle amministrazioni locali, obbligandole a sospendere la riscossione delle sovrimposte solo perchè una legge sospendeva il pagamento dell'imposta principale; ed oltre a ciò, se per la grande amministrazione dello Stato è possibile sospendere per uno o per più anni la riscossione di parte di un cespite erariale, questo non è quasi mai possibile per l'amministrazione comunale e la provinciale che traggono dalla sovrimposta sui terreni e fabbricati la principale sorgente di entrata; tanto più che le sovrimposte non sono sempre facoltative per le provincie e per i comuni, ma il più delle volte sono assolutamente necessarie, dovendosi, secondo il precetto positivo della legge, supplire con questo mezzo alla deficienza delle entrate ordinarie e delle entrate straordinarie patrimoniali.

Per questi due motivi non parve al Governo accettabile la prima giurisprudenza dettata dal Consiglio di Stato. Fu posta di nuovo ad esame la questione e quel Consesso, rivenendo sulla sua opinione, ammise quella del Governo, cioè, che ne' casi di sospensione di pagamento le sovrimposte provinciali e comunali non dovessero seguire le sorti dell'imposta principale.

L'amministrazione ritiene ormai questo come un canone fondamentale, ed è perciò che io ho avuto cura di farne menzione espressa nel presentare questo progetto di legge, tanto nella Relazione presentata alla Camera dei Deputati quanto nella Relazione presentata a quest'Alto Consesso. Quindi, secondo il concetto del Ministero, non vi è alcun dubbio che la legge in discussione non porta nessun obbligo per l'Amministrazione provinciale e comunale, di decretare la sospensione delle sovraimposte di cui abbiamo bisogno. Anzi aggiungo che, se qualche Amministrazione locale volesse seguire l'esempio del Governo senza dimostrare di avere altre entrate ordinarie per far fronte ai servizi pubblici obbligatorî, le autorità tutrici delle Amministrazioni locali dovrebbero, a parer mio, impedire l'effetto della deliberazione sospensiva del pagamento delle sovrimposte. Vede dunque l'onorevole Zini che io sono pienamente d'accordo nel suo concetto.

Senatore FINALI, Relatore. Domando la parola. Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Finali, Relatore, ha la parola.

Senatore FINALI, Relatore. La cedo all'onore-vole Zini.

Senatore ZINI. Non ho che a ringraziare l'on. Ministro della cortese spiegazione, e mi compiaccio di essermi bene apposto al vero punto della questione; però resta ben inteso che con questa legge non si sono autorizzati i comuni e le provincie a sospendere la riscossione della sovrimposta.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Finali.

Senatore FINALI, Relatore. Temo che in questo argomento sia sorto qualche equivoco; e se c'è, è bene che sia eliminato. Io dichiaro a nome mio ed a nome della Commissione, la quale ha discusso questo argomento, che siamo perfettamente d'accordo colle spiegazioni date dal signor Ministro delle Finanze; le quali del resto sono conformi alla dichiarazione contenuta nella Relazione da esso presentata all'altro ramo del Parlamento, cioè che fosse lasciata « alle provincie ed ai comuni piena libertà d'azione come meglio credessero ».

La obbiezione sollevata dal mio amico, l'onorevole Senatore Zini, è grave; e mi pare che tra l'on. Zini e l'on. Ministro delle Finanze non sia perfetta concordia, o almeno io provo il bisogno che questa concordia venga fuori.

Il signor Ministro dice: io non intendo che questa legge obblighi comuni e provincie a seguire l'esempio dello Stato per rispetto alla sovrimposta.

È questo il suo concetto, che è pur quello della Commissione, nel cui nome ebbi l'onore di riferire.

L'on. Zini nel rispondere all'on. Ministro, dice: io piglio atto - credo abbia detto proprio così - (segno d'assenso del Senatore Zini) piglio atto che il Ministro intende che questa legge non autorizzi i comuni e le provincie a sospendere la riscossione della sovrimposta. In questi due concetti non è perfetta identità.

Io credo che tanto nelle proposte del signor Ministro, quanto nelle relazioni dell'altro ramo del Parlamento, come in questa della vostra Commissione permanente di Finanza, sia espresso il concetto, che lo Stato non obblighi i comuni e le provincie a seguire il proprio esempio; ma non si pone in dubbio che i comuni e le provincie abbiano la facoltà di sospendere la riscossione dell'imposta per gli stessi motivi che hanno valso per lo Stato, quando le loro condizioni economiche, la situazione dei bilanci lo permettano, come ha accennato l'on. Ministro delle Finanze.

L'on. Zini il quale ha esposto una serie di argomenti molto gravi, molto serî, e che pare che in uno stadio anteriore formassero anche l'opinione del Consiglio di Stato, dice: no; i comuni e le provincie non possono sospendere le riscossioni delle imposte se non ne hanno facoltà da una legge.

Questo non è il concetto nè dell'onorevole Ministro nè del progetto di legge, credo io; per certo non è quello della Commissione permanente di Finanza.

Posso poi dire per un fatto mio personale (giacchè l'onorevole Zini ha molto più pratica amministrativa di quello che possa aver io) che facendo parte del Consiglio provinciale di una provincia, la quale due anni fa dalla sollecitudine del Governo ebbe un beneficio simile a questo, ossia la sospensione per minor tempo della imposta fondiaria, per causa di una grandine straordinaria che aveva devastato e disertato le campagne e resa impossibile la riproduzione in alcune colture per un anno o due, quel Consiglio provinciale, non senza qualche discussione, votò a grande maggioranza la sospensione della riscossione della sovrimposta per lo stesso termine, durante cui lo Stato la aveva concessa per l'imposta erariale. I dissidenti ragionavano fondati sulle condizioni del bilancio ma niuno dubitò, nè il prefetto di Forlì, che assisteva da R. Commissario alla seduta, oppose che nel Consiglio non fosse la facoltà di votare la sospensione della sovrimposta provinciale,

Lo stesso fu fatto, senza opposizione alcuna per parte del Governo, dai Consigli dei comuni di quella provincia i cui territorî erano stati danneggiati: ci sarebbe parso quasi mancare a un debito d'onore, non concedendo ai nostri amministrati quella agevolezza, quel respiro al pagamento che avevamo ottenuto dalla generosità del Governo e del Parlamento....

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore FINALI, Relatore...... poichè non bisogna dimenticare che i nostri Consigli co-

munali e provinciali hanno delle facoltà molto più larghe di quelle che siano negli ordinamenti amministrativi di altri paesi. Per esempio, un Consiglio comunale, un Consiglio provinciale può fare qualunque debito voglia, purchè trovi il prestatore, salva l'ordinaria approvazione dell'autorità governativa, senza che faccia d'uopo di una legge la quale lo autorizzi a indebitarsi; cosa ben diversa, l'onorevole Zini me lo insegna, da quello che si pratica per esempio in Francia, sebbene quel paese abbia l'ordinamento amministrativo assai simile al nostro.

Io non pretendo mica di persuadere l'onorevole Zini a non vedere alcuna difficoltà nella cosa, ma solamente vorrei che fosse ben determinato quale sia il concetto della presente legge. Il concetto della legge è di non obbligare i comuni e le provincie a seguire l'esempio dello Stato; ma che non occorra ai comuni e alle provincie un'autorizzazione legislativa per concedere questa sospensione della sovrimposta, la quale, sia detto così di passaggio, è cosa ben diversa dell'esonero, giacchè non è che un ritardo di pagamento.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io vorrei fare osservare al Senato che qui si tratta soltanto di sospensione d'imposta; gli argomenti addotti dall'onorevole Senatore Zini sono di grande valore ma, secondo me, tutto questo valore si riferirebbe all'abbandono della esazione. In tal caso anch'io credo che nè i comuni, nè le provincie non potrebbero assolutamente avere facoltà di condonare l'esazione dell'imposta che sono obbligati ad esigere, come sono obbligati a fare le spese obbligatorie; laonde si rende evidente la obbligatorietà dell'esazione. Ma qui si tratta di sospendere solamente per qualche tempo l'esazione per le condizioni del momento in cui comuni e provincie si trovano.

In questo progetto di legge nulla si dice relativamente ai comuni e alle provincie, ossia si lascia loro libero di fare o non fare questa sospensione secondo che la loro amministrazione lo permetterà. Dove lo permetterà? Io credo che le amministrazioni comunali e provinciali quando lo potranno, senza danno del loro esercizio, e saranno poche, seguiranno l'esempio loro dato dallo Stato, relativamente alle imposte erariali; dove non lo potranno, non lo dovranno fare. Questa legge non viola per nulla il loro diritto. Le lascia libere.

Io credo quindi che la questione sia questa. Dobbiamo essere chiarissimi nei non dare facoltà ai comuni e alle provincie di abbandonare le loro imposte perchè questo non si può fare; sarebbe un antecedente pericoloso: ma prendere un provvedimento d'amministrazione come è quello di sospendere per un poco l'esazione onde lasciar tempo al debitore di poter pagare, è un atto normale d'amministrazione e noi non corriamo pericolo ad abbandonarne il giudizio alle provincie e ai comuni, salve le approvazioni previste dalla legge.

Il fatto che ha accennato l'onorev. Relatore come avvenuto in una provincia, si è verificato in altre provincie e comuni per casi simili. È la giurisprudenza amministrativa in corso. Sarebbe troppa durezza l'obbligare i comuni e le provincie ad essere così tiranni verso i loro debitori, che sono i loro amministrati, da non poter fare quello che qualunque buon padre di famiglia fa.

Ecco perchè reputo che la questione debba essere considerata nei limiti ristretti della sospensione delle esazioni, e risolta a favore della libertà dei comuni e delle provincie.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Mi duole di non potermi trovare d'accordo con gli egregi miei amici, gli onorevoli Senatori Finali e Gadda, e credo invece di essere d'accordo coll'onorevole signor Ministro delle Finanze.

Io non potrei convenire nel concetto di che comuni e provincie abbiano facoltà di sospendere la riscossione delle sovrimposte, quando si trovano nei casi previsti dall'art. 118 pei comuni e 173 per le provincie.

Le considerazioni di convenienza che gli onorevoli preopinanti hanno rilevato sono giustissime nei rispetti morali; ma, me lo permettano, non hanno valore nel rispetto giuridico.

Se voi volete che le provincie ed i comuni possano imitare l'esempio dello Stato, bisogna darne loro facoltà colla stessa legge colla quale allo Stato si dà facoltà di sospendere la riscossione delle imposte; e la ragione ve la ho detta.

Prima di tutto, i termini precisi dei due articoli i quali impongono il modo ai comuni di sovvenire anno per anno alle loro spese.

Non è concesso (e la giurisprudenza in questo poi ha assodato massime pacifiche, indiscutibili) agli enti morali, comuni e provincie di provvedere alle spese obbligatorie dell'anno in corso, per via, per esempio, di mutui, nemmeno con la condizione di reintegrare nell'anno o negli anni venturi col raddoppiare o con l'accrescere la futura sovrimposta.

Lascio stare il danno economico della maggiore spesa per l'interesse del mutuo stesso; ma tengo a rilevare della irregolarità.

Le amministrazioni provinciali e comunali sono regolate nei loro atti come lo Stato; anno per anno devono compilare con le norme di legge il loro bilancio, devono provvedere alle spese obbligatorie non con mezzi straordinari, ma con li mezzi ordinari designati dalla legge; e ripeto, pei comuni a termini dell'art. 118, e per le provincie a termini dell'art. 173.

Ora, quando il comune che ha le sue spese obbligatorie non trova nelle proprie entrate, nei dazi, negli appalti diversi, nelle tasse sul bestiame da tiro, ecc., di che far fronte alle spese obbligatorie, bisogna che ricorra alla sovrimposta.

Le provincie poi, che in generale non hanno altre rendite allo infuori di queste (perchè quelle altre che stanno ricordate nell'art. 173 segnano proventi che potranno forse sperare da nuove disposizioni legislative) o come provvederebbero ne' termini di legge? E vedano gli egregi preopinanti che per le provincie non vi ha nemmeno la parvenza di quel potrà che risguarda i comuni; mentre per le provincie c'è proprio l'imperativo.

« Alle spese provinciali, in caso d'insufficienza della rendita di entrata ordinaria, si supplirà con i centesimi addizionali all'imposte dirette e con le altre rendite che saranno dalla legge consentite ».

Dunque di fronte a questa disposizione, di fronte a quell'altra disposizione dell'art. 230 che trova uno svolgimento nei regolamenti e anche nella legge di contabilità, dovendo stabilire il loro bilancio anno per anno, è impedito ai comuni e alle provincie, quali siano le condizioni nelle quali si trovano, di fare debiti per pagare le spese obbligatorie; ma devono sopperirvi con le rendite, con le tasse e con la sovrimposta.

La facoltà di fare un debito per questo scopo,

a mio avviso, è giuridicamente impedita a questi enti morali. Se poi per circostanze straordinarie si volesse loro accordare di scostarsi dalle disposizioni della legge organica, interpretate e accordate dalla giurisprudenza amministrativa, allora è d'uopo di una disposizione di legge speciale; ed è questo, questo solo quello che io ho l'onore di sostenere.

Se ho afferrato bene il pensiero dell'onorevole Ministro, io credo che egli sia venuto nello stesso mio concetto. Del resto, sarei molto lieto di udire in così grave questione anche l'autorevolissimo avviso dell'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, competentissimo, come ognuno sa, in questa materia.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Presidente del Consiglio ha la parola.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno. Questa volta io ho la fortuna di poter dichiarare, che sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Senatore Zini. Io credo che non sarebbe conforme alla legge il sistema di servirsi delle imposte di un anno per pagare le spese dell'altro anno, o degli anni successivi, e di supplire alla deficienza che si creerebbe nei bilanci comunali, e peggio nei provinciali, ommettendo la sovraimposta, e supplendovi con mutui o con altra rendita qualunque, che non sia una rendita od una entrata ordinaria. E pertanto credo che se si vuol mutare questo sistema, occorra proprio un provvedimento legislativo.

Senatore ZINI. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio delle spiegazioni che m'ha dato. Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, Relatore. La dichiarazione fatta dall'onorevole Presidente del Consiglio ha una gravità straordinaria in questo caso; inquantochè egli dice che non si può acconsentire che un Comune alle spese ordinarie, invece di provvedere coi centesimi addizionali, mezzo ordinario proposto dalla legge, provvegga invece con un debito.

Nessuna persona, anche se molto non si intenda di cose amministrative, ma sia soltanto guidata da un criterio razionale, può dubitare in massima di ciò.

 $_{
m Ma}$ vi è il caso pratico ed è questo:

I comuni e le provincie i cui territorî sono stati inondati, ed i cui contribuenti hanno questo beneficio della sospensione della imposta erariale da parte dello Stato, questi comuni e queste provincie hanno la facoltà di concedere anche essi eguale sospensione per le loro sovraimposte, ancorchè dovessero per questo fare un debito? Ovvero, come opina l'onorevole Zini, non possono farlo, finché non gliene accordi facoltà una legge speciale?

La questione è gravissima e bisogna risolverla.

Io credo che l'intendimento spiegato dallo onorevole Ministro delle Finanze nella sua proposta all'altro ramo del Parlamento, e gli stessi intendimenti spiegati qui da lui, concordino con quel modo di intendere la legge che io ho avuto l'onore di accennare a nome della Commissione di Finanza.

Ma se poi fosse vero - e il dubbio dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro dell'Interno s'impone - che i comuni e le provincie non abbiano la facoltà di sospendere anche essi la sovraimposta, è bene che se ne venga in chiaro; per quanto possa sembrare non opportuna occasione quella di un progetto di legge, il quale non tocca menomamente alle attribuzioni dei comuni e delle provincie, e tanto meno alla ingerenza del Governo nell'uso delle loro facoltà.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze. Mi sembra che vi sia un equivoco in questa discussione, ma che nel fondo possiamo tutti essere d'accordo.

Prima di tutto, la legge che si discute non riguarda le sovraimposte provinciali e comunali, di modo che la disputa sollevata oggi non ha niente a che fare col subietto in discussione.

La legge attuale lascia il diritto esistente immutato rispetto alle sovraimposte provinciali e comunali; e se i comuni e le provincie abbiano facoltà senza legge speciale di sospendere i pagamenti delle sovrimposte, la è una disputa che si può fare sempre indipendentemente da questo progetto di legge.

Del resto mi pare ovvio il criterio che deve guidarci per risolverla.

È indubitato che se le amministrazioni locali vogliono far uso di questa facoltà, non lo possono che ad una condizione: che esse abbiano altre entrate ordinarie per coprire la deficenza di entrata che deriva dalla sospensione del pagamento della sovrimposta.

Se un comune vuole adottare il provvedimento di sospendere la riscossione della sovrimposta, è necessario che contemporaneamente voti un aumento delle altre sue imposte locali, per esempio sulla tassa bestiami, sulla tassa locativa od altre, che abbia infine una entrata ordinaria equivalente a quella che viene a perdere per la sospensione della sovrimposta sulla fondiaria.

Se ciò per i comuni non è difficile, è però evidente la difficoltà per le provincie, poichè queste veramente, se non hanno rendite patrimoniali sufficienti, non possono supplire alle loro spese se non mediante i centesimi addizionali, non avendo facoltà d'imporre altre tasse.

Ond'è che, volendo risolvere la questione sano modo, a me pare che si possa dire: questa legge non toglie ai comuni la facoltà che pel diritto generale esistente possano avere di sospendere la riscossione della sovrimposta, tutte le volte che alla deficienza dell'entrata suppliscano con altre entrate ordinarie.

Rispetto alle provincie, vale la stessa regola, bene inteso però che siccome le provincie non possono imporre altre tasse, devono dimostrare di avere una rendita patrimoniale sufficiente a coprire la deficienza. A questo modo soltanto può ammettersi la facoltà della sospensione. E d'altronde, torno a ripeterlo, questo progetto di legge non pregiudica in nulla la questione, non riguarda punto l'amministrazione locale, lascia il diritto attuale quale è, senza variazioni. Ciò basta a conciliare, in ordine al presente disegno di legge, tutte le opinioni e tutte le divergenze.

Senatore ZINI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Sono molto grato alla cortesia dell'on. Ministro delle Finanze. Ma egli ha fatto una osservazione che potrebbe menomare la vera ragione della mia. Egli ha osservato che

in somma questa legge non parla di sovrimposte, ma provvede soltanto alla sospensione della riscossione delle imposte per conto dello Stato. Rispetto a comuni e provincie, lascia il diritto come è.

Io non avrei sollevato il dubbio rispetto a comuni e provincie, se già prima d'ora non si fosse dubitato che, sospesa la riscossione dell'imposta, identica condizione patisse la sovrimposta.

Un tempo fu ritenuto che ne venisse di conseguenza obbligatoria la sospensione della sovrimposta. Adesso si sostiene che la sospensione della riscossione della sovrimposta per comuni e provincie sia facoltativa.

Questo, secondo me, pare che sia l'avviso del mio onorevole amico Senatore Finali. Ora preme che sia ben chiarito e risoluto questo dubbio. Potrà avvenire che una provincia o un comune, per la promulgazione di questa legge si credano autorizzati a sospendere la riscossione della sovrimposta. Dico sospendere, rilevando che l'on. Ministro ha detto: che nel diritto comune la potrà sospendere.

Io direi più esattamente potrà non ricorrere alla sovrimposta se la provincia o il comune hanno mezzi proprî, e questa dizione mi pare che sia più esatta; perchè la sospensione ha propriamente un altro carattere, quello cioè di differire ad altro tempo la riscossione.

Dunque sta benissimo nel diritto comune, che comune e provincia possono non ricorrere alla sovrimposta se hanno gli altri mezzi di rendita ordinaria consentiti dalla legge. Ma come probabilmente non ne avranno, come si regoleranno? Io ho temuto che dopo la promulgazione di questa legge, ben potessero tenersi in facoltà di sospendere la riscossione della sovrimposta, e deliberare di conformità. In questo caso che farebbe l'autorità governativa? Io se avessi l'onore di essere prefetto, certo non esiterei ad annullare tale deliberazione. E se il prefetto annullasse simile deliberazione, a mio avviso contraria alla legge, forse che dall'autorità superiore potrebbe essere revocato il decreto legittimo di annullamento? Ecco perchè a me premeva di provocare la manifestazione del pensiero del Governo rispetto agli effetti di questa legge; che mi compiaccio di vedere interpretata nello stesso mio concetto

dall'on. Ministro delle Finanze e dall'on. Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.

Senatore FINALI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Nè io nè la Commissione di Finanza intendiamo di prolungare questa discussione. Certo non è questa la legge che possa determinare quali sieno le facoltà dei comuni e delle provincie, e dei rispettivi Consigli; quindi le loro facoltà resteranno impregiudicate anche dopo l'approvazione della presente legge.

Io rispetto l'opinione dell'on. mio amico il Senatore Zini, avvalorata dalle dichiarazioni dell'on. Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno. Sarei veramente dolente, che in questa circostanza nella quale lo Stato sente il dovere della solidarietà nazionale, accordando alleviamenti a danni che si sentono solo localmente, colla sospensione della riscossione delle imposte, gravando perciò tutto il paese, sarei dolente, dico, che questo beneficio non potesse essere accordato, rispetto al loro tributo, non di rado maggiore dell'erariale, dai comuni e dalle provincie, nel cui àmbito il vincolo della solidarietà nell'infortunio deve sentirsi tanto maggiormente.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio e Ministro dell' Interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno. Io vorrei tranquillare la coscienza dell'onorevole mio amico personale, il Senatore Finali, il quale, innanzi a questo esempio che la nazione ha dato di solidarietà e di sentimento umanitario verso i danneggiati dai dolorosi e straordinari eventi che afflissero alcune provincie, e rammentando che quel che sente la nazione devono pure sentire le sue parti, troverebbe strano che una provincia non potesse fare quello che ha fatto il Parlamento. Ma io chiamo l'attenzione dell'on. Senatore Finali di riflettere sopra una considerazione.

Il potere legislativo ed il potere esecutivo hanno interesse ad assecondare l'autonomia dei comuni fino al segno che essi abbiano facoltà di aggravare le condizioni, già non molto prospere, dei loro bilanci? O piuttosto, se si presentano casi in cui quello che ha fatto lo Stato debba per ragioni analoghe essere fatto dalle provincie, non è miglior consiglio che il po-

tere esecutivo vegga egli stesso questi casi singolari, e provveda con una legge a seconda delle circostanze?

Questa è la riflessione che io propongo all'on. Senatore Finali.

Sinora di questi danni noi conosciamo solamente, nel loro complesso, l'enormità; ma quale sia la condizione di ciascuno degli enti morali, dei comuni, dei Consorzi e delle provincie danneggiate non lo sappiamo.

Abbiamo disposto somme cospicue per venire in soccorso delle popolazioni e alleviare le conseguenze del disastro. Abbiamo presentato al Senato una legge a favore dei comuni e dei Consorzi, per quelle spese di loro natura obbligatorie, ma che sono pure straordinarie, le quali occorrono per riparare i guasti cagionati alle strade, agli argini e alle opere idrauliche, alle difese dei diversi territorî.

Può essere che vi siano dei comuni e delle provincie, che si trovino talmente aggravati, che sia cosa inumana non consentire loro anche la facoltà di sospendere le sovrimposte provinciali e comunali. Ma io credo pure che sia più cauto, e meglio conforme alle regole della buona amministrazione, che quando sarà fatto l'esame (che sarà certamente affidato alla Commissione reale designata nel progetto di legge), dei danni sofferti dalle popolazioni delle provincie inondate, e si conoscerà la loro misura e come si ripartiscono, il Governo presenti un disegno di legge per domandare la stessa facoltà che ha chiesto per lo Stato. Mi pare che sia più prudente seguire questo sistema, anzichè quello suggerito dall'on. Senatore Finali, e che era conforme ad una giurisprudenza, secondo la quale le sovraimposte si considerano come un accessorio inseparabile della imposta, così che ne dovessero seguire le vicende.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. A me duole che questa discussione si prolunghi più del dovere, ma davvero, che dopo le cose dette testè dall'onorevole Ministro dell'Interno, una spiegazione si è resa necessaria, poichè a me pare che l'equivoco già prima avvertito siasi venuto aggravando in più sensibile misura.

Se ho bene compreso il significato delle parole pronunciate dall'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, si dovrebbe

attendere che lo stato reale delle cose fosse meglio conosciuto, innanzi di rispondere quel che s'abbia da fare. Attendiamo, diceva egli, che la Commissione reale che sarà creata per virtù di questa legge, faccia meglio conoscere la condizione di fatto in cui si trovano i comuni e le provincie in conseguenza dell' immensa sventura che ha colpito quei territori, e se il provvedimento si mostrerà opportuno, presenteremo un progetto di legge che determini le facoltà delle quali potranno far uso anco nel senso di ricorrere alla sospensione delle sovraimposte comunali o provinciali.

Ora, io dubito assai che queste dichiarazioni così autorevoli del signor Presidente del Consiglio de' Ministri non si accordino affatto nè col principio dell'autonomia dei comuni e delle provincie che informa la nostra legislazione, ne con la lettera stessa della legge. O che forse fa bisogno di una legge perchè un comune od una provincia possano credersi autorizzati a sospendere la riscossione delle rispettive sovraimposte? Sospendere, io dico, non abbandonare; poichè l'onorevole mio amico, il Senatore Zini, e con lui l'onorevole Gadda giustamente avvertivano già la grande differenza che corre fra l'uno e l'altro provvedimento. E qual'è, di grazia, l'articolo di legge che vieti ad una provincia ciò che nella pratica non formò mai oggetto di divieto, di potere cioè rimandare ad un altro esercizio la riscossione della sua sovraimposta, e frattanto provvedere alle necessità attuali col mezzo di un prestito, cioè con un'entrata straordinaria? Se ho inteso bene, un momento fa l'onorevole Ministro delle Finanze dichiarava nel suo primo discorso che i comuni e le provincie devono coprire le spese obbligatorie con le entrate ordinarie, e con quelle straordinarie. E sta bene: ma quando mai la contrattazione di un prestito, che costituisce una risorsa straordinaria, destinata a coprire una deficienza momentanea, si è creduta soggetta all'approvazione legislativa, perchè possa ricevere la sua efficacia legale?

Qui pertanto un equivoco c'è, ed un grande equivoco, che si deve dissipare per norma de le Amministrazioni comunali e sovrattutto di quelle provinciali. Le parole dell'onorevole Ministro dell'Interno, mio antico maestro in questa ed in tutte le altre materie, lasciano addietro il grave dubbio che senza il consenso di legge

speciale una provincia non possa deliberare la sospensione della sua sovraimposta, val quanto dire rinviare a tempo più lontano questa riscossione, e frattanto provvedere ai bisogni più urgenti con mezzi e risorse eccezionali. E siccome non posso credere che tali siano le sue convinzioni, credo utile che egli venga a chiarir meglio il significato delle sue parole.

Io sono perfettamente con lui-poichè sotto questa bandiera dell'ordine e della regolarità nelle Amministrazioni abbiamo militato sempre insieme da oltre trent'anni - quando avverte che bisogna andare a rilento nel concedere ai comuni ed alle provincie la facoltà di ricorrere ad espedienti di questa natura. Normalmente, lo dico anch'io, si deve impedire l'abuso di questi mezzi, e sarà provvida una legge che infreni queste tendenze malsane; ma nei casi eccezionali non si potrebbe senza ingiuria, nè le nostre leggi fanno divieto ad un comune. meno ancora ad una provincia, di ricorrere a mezzi straordinari quando occorrono straordinarie circostanze. In casi somiglianti non si può adunque dire per massima generale che le deliberazioni dei comuni e delle provincie troveranno ostacolo nella legge, ma sarà vero piuttosto che nei casi singoli deciderà l'autorità competente. Anzi l'autorità competente non sarà nella specie presente il Ministero, sibbene il prefetto, al quale vengono sottoposte le deliberazioni dei Consigli provinciali: tranne che il Ministro dell'Interno intenda provvedere per violazione di legge, o sia chiamato a decidere sopra reclami prodotti contro le decisioni del prefetto, sentito prima il parere del Consiglio di Stato.

Checchè ne sia, l'argomento è di tale gravità che non può essere trattato per incidente. Se pertanto è vero, come diceva un momento fa l'onorevole Ministro delle Finanze, e tutti riconosciamo, che la questione è totalmente estranea al presente progetto di legge - il quale non si occupa niente affatto della posizione dei comuni e delle provincie rispetto alle sovraimposte comunali e provinciali, ma tratta soltanto e regola la materia della imposta erariale - guardiamoci di pregiudicare un punto di questione che vorrà essere risolta in conformità delle leggi vigenti, e non con altri criterî o con preoccupazioni di leggi che sono di là da venire. Lasciamo ai Consigli provinciali e comunali la

loro libertà d'azione, rimanendo, ben s'intende, nei termini della legge che ci governa, ma non andiamo più oltre, e dalle parole dette dal signor Presidente del Consiglio niuno tragga argomento a credere che sieno condannate in precedenza quelle deliberazioni che concludessero a sospendere la riscossione delle sovraimposte locali.

Io spero che il signor Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, riconoscerà anch'egli la convenienza di lasciare impregiudicata ogni questione, e sarò lieto sè vorrà pronunciare qualche parola che dia qualche assicurazione al riguardo.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno. Io ho espressa un'opinione conforme alle idee che ho manifestato al Parlamento già altre volte, e anche colla presentazione di un disegno di legge intorno all'autonomia dei comuni e delle provincie, principalmente in materia di prestiti.

Credo che la discussione fatta ora non deve pregiudicare la soluzione che sarà adottata in appresso, tanto più che, siccome i casi ai quali si vuol provvedere, renderanno necessarie delle spese, non solo straordinarie, ma straordinarissime, così l'argomento principale sarà di sovvenire i comuni e le provincie per far fronte a queste spese straordinarie. Quindi, per le spese straordinarie non c'è questione; le provincie potranno far mutui e ricorrere a mezzi straordinari; ma davanti alla disposizione così precisa dell'articolo 173 della legge, massime riguardo alle spese provinciali, considerando che in quell'articolo è detto, che in caso d'insufficienza delle rendite ordinarie, alle spese provinciali ordinarie si supplirà con centesimi addizionali alle imposte dirette, e colle altre rendite dalle leggi consentite; come possiamo noi giudicare fin d'ora che i comuni non avranno l'obbligo di sovraimporre, per provvedere alle loro entrate e spese ordinarie, senza che questa disposizione tassativa della legge comunale venga derogata e sospesa con altra legge?

Ma siccome, non intendo colla mia opinione pregiudicare l'applicazione pratica di questo caso, e del resto credo che ai comuni ed alle provincie sia sufficientemente provveduto col

progetto di legge che sta davanti al Senato, ritengasi pure, se si vuole, che la questione non debba intendersi pregiudicata.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi intende di approvarla, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Si procede alla discussione speciale.

Si rilegge l'art. 1.

Art. 1.

È data facoltà al Governo di sospendere a favore dei contribuenti la riscossione della quinta e della sesta rata 1882 e delle sei rate del 1883 della imposta erariale sui terreni danneggiati in causa delle inondazioni dell'autunno 1882 compresi nei comuni delle provincie venete indicate nel prospetto A.

Parimenti è data facoltà al Governo di sospendere a favore dei contribuenti la riscossione della sesta rata 1882 e delle sei rate 1883 della imposta erariale sui terreni danneggiati in causa delle dette inondazioni e compresi nei comuni delle provincie venete indicati nel prospetto B.

Lo stesso beneficio potrà essere accordato dal Governo, con decorrenza dalla prima rata del 1883, per i terreni danneggiati in altri comuni delle provincie venete e lombarde che per errore fossero stati omessi, o che in seguito ad ulteriori indagini si riconoscesse trovarsi nelle medesime condizioni. Tali comuni saranno indicati con decreto reale, sentite le Deputazioni provinciali.

(Approvato).

Art. 2.

Entro un mese dalla pubblicazione della legge o del detto decreto reale ed a cura della regia amministrazione, sarà compilato, pubblicato e depositato nella segreteria di ogni comune un elenco dei contribuenti del comune ai quali fu accordata la sospensione della imposta, con le indicazioni catastali dei fondi danneggiati in causa delle inondazioni.

I contribuenti danneggiati non compresi nell'elenco potranno reclamare, entro i successivi
trenta giorni per essere ammessi al beneficio
della sospensione della prima rata del 1883, ad
una Commissione provinciale, costituita dall'intendente di finanza che la presiede, da un
ingegnere dell'ufficio del genio civile e da un
deputato provinciale nominato della Deputazione
provinciale. I reclami potranno esser prodotti
per mezzo del sindaco.

Accolti i reclami, l'intendente di finanza ordinerà, se non vi è ricorso, la sospensione e la restituzione della tassa che fosse stata pagata.

È riservato in ogni caso, tanto all'agente delle imposte, quanto al contribuente, il ricorso al Governo.

(Approvato).

Art. 3.

L'importo delle rate sospese per effetto dei precedenti articoli sarà ripartito, salvo il disposto dell'articolo 5, in diciotto eguali rate che saranno aggiunte per un terzo alle rate da scadere nell'anno 1885, per un altro terzo a quelle da scadere nel 1886, e per il residuo a quelle da scadere nell'anno 1887.

(Approvato).

Art. 4.

I contribuenti non danneggiati, a favore dei quali fu sospesa la riscossione della quinta rata dell'imposta erariale sui terreni pel 1882, sono abilitati a pagarla a rate eguali in aggiunta a quelle bimestrali del 1883.

(Approvato).

Art. 5.

In aggiunta ai titoli di sgravio stabiliti dalle norme vigenti per i terreni perenti in tutto od in parte o che hanno perduto la potenza od attività produttiva, si provvederà entro l'anno 1883 con ulteriori disposizioni legislative a fornire i modi di rettificazione di estimo dei terreni, dove fosse accertato che per effetto delle

inondazioni sia resa necessaria la trasformazione della coltura del fondo; a prorogare la sospensione del pagamento della imposta qualora per la stessa causa il fondo continuasse a rimanere per più lungo tempo improduttivo; ed a determinare i casi in cui per la perdita dei prodotti sia da far luogo allo sgravio di tutte o di alcune rate d'imposte la cui riscossione fu sospesa.

(Approvato).

Art. 6.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche e gli atti tutti occorenti per gli sgravi e la sospensione d'imposta a favore dei danneggiati in causa delle inondazioni nei comuni di cui l'articolo I, saranno redatti in carta libera, e rilasciati e compiuti gratuitamente.

(Approvato).

Art. 7.

Gli esattori comunali e i ricevitori del quinquennio 1878-1882 rimangono definitivamente discaricati di tutte le somme che in forza della presente legge non siano state da essi riscosse. (Approvato).

Art. 8.

Per la riscossione dei residui crediti di imposte verso i contribuenti danneggiati nei comuni delle provincie venete, è prorogato agli esattori del detto quinquennio a tutto l'anno 1884 il termine concesso dall'articolo 71 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2^a), modificato dalla legge 30 dicembre 1876, n. 3591 (serie 2^a).

(Approvato).

PROSPETTO A.

Comuni delle provincie Venete, nei quali è sospesa, cominciando dalla quinta rata 1882, la riscossione della imposta erariale sui terreni, a causa delle inondazioni.

Provincia di Padoya.

Agna Arre Arzergrande

Bagnoli

Bovolenta

Brugine

Candiana

Carceri

Casale di Scodosia

Castelbaldo

Conselve

Codevigo

Correzzola

Curtarolo

Fontaniva

Grantorto

Legnaro

Limena

Magliardino S. Vitale

Masi

Merlara

Mestrino

Noventa

Padova.

Piacenza

Piazzola

Piove

Polverara

Ponte S. Nicolò

Pontelongo

Ponzo

Pozzonovo

Rubano

S. Angelo di Piove

S. Giorgio in Bosco

S. Margherita

S. Urbano

Solesino

Stanghella

Terrassa

Veggiano

Vighizzolo

Villa Estense

Provincia di Rovigo.

Adria
Bagnolo Po
Bergantino
Bosaro
Bottrighe
Castelguglielmo

Castelnuovo

Canaro

Ceneselli

Ceregnano

Contarina

Crespino

Donada

Ficcarolo

Fiesso

Frassinelle

Gaiba

Garello

Giacciano

Guarda Veneta

Loreo

Massa

Melara

Occhiobello

Papozze

Pincara

Polesella

Pontecchio

Rosolina

Salara

Stienta

S. Appollinare

Trecenta

Villanova Marchesana

Provincia di Treviso.

Breda

Cessalto

Chiarano

Fontanelle

 Gorgo

Mansuè

Maserada

Meduna

Motta

Oderzo

Ormelle

Ponte di Piave

Portobuffolè

Salgareda

S. Biagio di Callalta

Susegana

Zenson.

Provincia di Udine.

Pasian

Prata

Pravisdomini

Vallenoncello.

Provincia di Venezia.

Cabianca (frazione di Chioggia)

Campolongo

Camponogara

Cavarzere

Cavazuccherina

Ceggia

Cona

Fossò

Grisolera

Noventa

S. Donà.

S. Stino

Torre di Mosto

Provincia di Verona.

Angiari

Arcole

Badia Calavena

Belfiore

Belluno Veronese

Brentino

Casaleone

Castagnaro

Cerea

Colognola ai Colli

Dolcè.

Isola Rizza

Legnago

Oppeano

Palù

Pescantina

Ronco all'Adige

Roverchiara

S. Martino Buonalbergo

S. Michele extra

S. Pietro di Morubio

Verona

Villa Bartolomea

Zevio

Provincia di Vicenza.

Arcugnano

Arsiero

Arzignano

Bolzano

Breganze

Bressanvido

Caldogno

Calvene

Camisano

Cartigliano

Cismon

Costabissara

Dueville

Farra

Forni

Grisignano

Grumolo

Isola di Malo

Laghi

Lastebasse

Longare

Lonigo

Lugo

Montecchio Precalcino

Montegalda

Montegaldella

Monticello Conte Otto

Nove

Posina

Pozzoleone

Quinto

Rotzo

Sandrigo

Sarcedo

Solagna

Sannazario

Sarego

Tezze

Torri di Quartesolo

Trissino

Valli

Valstagna

Vello

Vicenza

Villaverla

Zuliano

PROSPETTO B.

Comuni delle provincie Venete nei quali è sospesa, cominciando dalla sesta rata 1882, la riscossione della imposta erariale sui terreni a causa delle inondazioni.

Provincia di Verona.

S. Giovanni Lupatolo

S. Bonifacio

Provincia di Venezia.

Concordia

Caorle

Fossalta di Piave

Meolo

Musile

Discussione del progetto di legge n. 13 e 6.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla discussione del progetto di legge relativo all'esercizio provvisorio del bilancio, del quale progetto si dà lettura.

(V. infra).

Invito il Senatore Verga, in assenza del Senatore Martinelli, Relatore, a leggere la Relazione.

Senatore VERGA C. legge:

SIGNORI SENATORI. — In questa strettezza di tempo, non sarebbe stato possibile esaminare e discutere, colla necessaria accuratezza, nelle due Assemblee legislative, i bilanci di prima previsione pel 1883.

L'esercizio provvisorio è un inconveniente grave, ma inevitabile quando per la forza delle cose, la scelta sia riposta fra esso e l'altro inconveniente assai più grave di una approvazione affrettata ed angustiosa col rispetto della forma, anzichè della sostanza e del fine.

La proposta dell'esercizio provvisorio pei primi mesi del 1883 apparisce quindi giustificata dalla necessità; e il termine di un trimestre non apparisce meno giustificato da ra-

gioni di previdenza e di convenienza, dalle quali non era dato di prescindere.

Ai provvedimenți che possano riescire di maggiore efficacia per sottrarre l'esame e la discussione dei bilanci alle difficoltà, molte volte lamentate, si sono più volte indirizzati il pensiero e lo studio anche della nostra Commissione.

Essa ebbe pure l'onore di esporre, colla relazione dell'11 luglio decorso, il proprio avviso sul progetto che, adottato dalla Camera elettiva a proposito di modificazioni alla legge sulla contabilità, venne presentato al Senato nel 22 del mese precedente.

Ma non avendo quel progetto potuto compiere il suo corso nell'ultima legislatura, è già stato in questi giorni riproposto alla nuova, onde si ha una piena fiducia di raggiungere col minore indugio e colla maggiore garanzia possibile l'intento desiderato.

E intanto abbiamo l'onore di proporvi che vi piaccia di accogliere, col vostro suffragio, il progetto per l'esercizio provvisorio dell'entrata e della spesa a tutto marzo del 1883.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa a quella degli articoli.

Si rilegge l'art. 1.

Art. 1.

Fino all'approvazione degli stati di prima previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio del 1883 e non oltre il mese di marzo 1883, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa secondo le tariffe vigenti ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di prima previsione, presentati il 25 novembre 1882, colle Variazioni successive, sino a quella del 14 corrente mese di dicembre, e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione.

(Approvato).

Art. 2.

Nulla sarà innovato, fino all'approvazione degli stati di prima previsione 1883, negli organici, stipendi ed assegnamenti approvati colla legge del bilancio definivo 1882 pei diversi Ministeri ed amministrazioni dipendenti, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

(Approvato).

Senatore FINALI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Prima di riunirci negli Uffici mi sembrerebbe opportuno procedere alla discussione del progetto di legge di proroga al riguardo della Sila.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno viene in discussione il progetto di legge che è intitolato: « Proroga di termine pel compimento delle operazioni affidate agli arbitri silani in esecuzione della legge 25 maggio 1866 ».

Si dà lettura del progetto di legge:

Articolo unico.

Il termine assegnato coll'articolo 2 della legge 23 dicembre 1880, n. 5795, al Collegio arbitramentale Silano, per condurre a termine la decisione degli affari di sua cognizione, è prorogato a tutto l'anno 1884.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge. Nessuno chiedendo la parola, e trattandosi di articolo unico, se ne farà senz'altro la votazione a scrutinio segreto.

Si procede all'appello nominale per la notificazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge, che furono votati nella seduta di ieri, e degli altri tre che furono votati nella seduta di oggi.

(Il Senatore, Segretario, Verga C. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Se non vi è nessun altro Senatore che abbia da votare, dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori Senatori Segretari a procedere allo scrutinio delle urne.

(I signori Senatori Segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle vota-

zioni a scrutinio segreto dei cinque progetti di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio governativo delle ferrovie dell'Alta Italia e Romane.

Votanti				. 7
Favorevoli	•	•	•	69
Contrari				2

(Il Senato approva).

Disposizioni a favore dei contribuenti delle imposte dei terreni danneggiati dalle inondazioni dello autunno 1882 nelle provincie venete e lombarde.

Votanti				•		. 71
Favorevoli	٠.	•	•		٠.	69
Contrari.						2

(Il Senato approva).

Provvedimenti straordinarî in seguito ai danni cagionati dalle piene dei fiumi e torrenti nell'autunno 1882.

Votanti	•	•	•	•	71
Favorevoli		. •		•	69
Contrari .				•	2

(Il Senato approva).

Proroga di termine pel compimento delle operazioni affidate agli arbitri Silani in esecuzione della legge 25 maggio 1876.

Votanti	•				•	. 71
Favorevoli			•	•		70
Contrari .		_				1

(Il Senato approva).

Esercizio provvisorio degli stati di prima previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1883.

Votanti			•	•	. 71
Favorevoli					70
Contrari .	_	_			7

(Il Senato approva).

Il Senato è convocato in seduta pubblica il giorno 28 corrente alle ore 2 pom.

L'ordine del giorno pel 28 sarà notificato ai signori Senatori a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 314).